

M. 195/018 VG.

CRON. 3445

M. 575 REP.



## TRIBUNALE DI LANCIANO

### Il Giudice

in relazione alla proposta di accordo di composizione della crisi depositata da

[REDACTED]  
rilevato che la proposta ha ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli ad opera dei creditori aventi diritto al voto

rilevato che nessuna opposizione è stata presentata all'omologazione

rilevato che gli scritti depositati dall'Agenzia delle Entrate, oltre a non potersi configurare come opposizioni, si limitano a ribadire un credito che il gestore della crisi ha motivatamente ritenuto (anche con missive inviate alla stessa Agenzia delle Entrate) inesigibile per intervenuta prescrizione; a fronte di siffatta contestazione l'Agenzia delle Entrate non ha opposto alcuna argomentazione né tantomeno ha documentato l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione eccepita dal debitore

rilevato che in ogni caso, tenendo a mente le valutazioni che questo ufficio è chiamato ad eseguire ai sensi dell'art. 12 comma 2 L. 3/2012 in presenza di opposizioni o contestazioni sollevate all'interno della procedura (ossia la possibilità di una maggiore o migliore soddisfazione del creditore opponente con la liquidazione dell'intero patrimonio del debitore), le conclusioni cui giungere non sono diverse, in quanto:

- La proposta di accordo viene sostanzialmente a riguardare tutte le risorse disponibili del debitore proponente (ad eccezione di alcuni beni immobili di scarso valore)
- In ogni caso, ed in via subordinata, il [REDACTED] ha comunque chiesto l'ammissione alla procedura di liquidazione del proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 14/ter L. 3/2012, procedura cui sarà possibile eventualmente accedere in caso di risoluzione dell'accordo oggi omologato
- Nel caso di attivazione della procedura di liquidazione del patrimonio del debitore, la valutazione dei crediti dell'Agenzia delle Entrate ad opera del (nominando) liquidatore non potrà discostarsi da quelle espresse dal gestore della crisi, e ciò in assenza di documentazione che attesti l'intervenuta interruzione della prescrizione per alcuni dei crediti vantati dall'Agenzia delle Entrate; sul punto giova rilevare come l'art. 14/octies L. 3/2012 consente al liquidatore di determinare lo stato passivo e di decidere sulle contestazioni eventualmente sorte sulla sua formazione (rimettendo le questioni maggiormente controverse all'organo giudicante); orbene, sulla base delle argomentazioni e della scarsità di documentazione di supporto offerta dall'Agenzia delle Entrate, si ritiene che anche in fase di liquidazione

A 11

la valutazione circa l'entità del credito di tale ente non potrà discostarsi da quelle indicata dal gestore della crisi

rilevato che il gestore della crisi, dr. Nicola Bomba, ha espresso una valutazione di piena attendibilità dei dati posti a base della proposta di accordo ed ha espresso una favorevole valutazione sulla sua attuabilità

ritenuto che la proposta, come formulata, appare idonea ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili e di quelli privilegiati, nonché una adeguata soddisfazione dei creditori chirografari

**P.Q.M.**

**Omologa l'accordo di composizione della crisi proposto da** 


**Dispone che il debitore provveda all'immediata disposizione permanente di addebito sul proprio conto corrente bancario a favore dell'organismo di composizione della crisi, il quale dovrà conseguentemente provvedere al pagamento dei creditori nei termini, nei modi e nei tempi indicati nella proposta**

**Dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito di questo Tribunale e sul registro delle imprese.**

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Lanciano, 19.7.2018

**Il Giudice  
Massimo Canosa**



**TRIBUNALE DI LANCIANO**  
**19 LUG. 2018**

